



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 21-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2020 E APPLICAZIONE RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA DA COVID-19.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

BUROCCHI STEFANO	P	CUTINI CALISTI RUGGERO	P
CARDINALI STEFANIA	P	SANTANCINI CLAUDIA	P
BASCIONI GRAZIANO	P	PERFETTI MARCO	P
FALCIONI SIMONE	P	PILOTTI VALENTINA	A
MONTEVIDONI MARY	P	CARBONI BARBARA	P
CRUCIANI PALMA	A		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In carica n. 11

Assenti n. 2

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO.

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ERCOLI PASQUALE.

- La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Penna San Giovanni è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ossia l'ATA Rifiuti ATO3 Macerata, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020,

riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

TENUTO CONTO che ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato adottato il D.P.R. n. 158/1999 recante il Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio dalla tariffa di cui al d.lgs. n. 22/1997;
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

EVIDENZIATO che per applicare le tariffe conformi al criterio “chi inquina paga”, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

RICHIAMATO l'art. 57 bis, comma 1, della legge 26 ottobre 2019, n. 129, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato la possibilità per i Comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI, della c.d. tariffa monomia;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2020, determinate con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 04.05.2020 sulla base del Piano Finanziario anno 2019 in attesa della validazione da parte dell'Ente competente - ATA Rifiuti ATO3 Macerata così come previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 107, comma 5 "*I comuni possono in deroga all'art. 1 comma 654 e 683 della legge 27/12/2013 , 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020*";

RILEVATO che in data 22 maggio 2020, con propria Determinazione n. 2/2020, il competente Ente di Governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATO 3 Macerata, ha validato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 (*Allegato A*), comunicandolo al Comune tramite PEC (acquisita al ns. Protocollo al n. 2832 in data 05.06.2020), dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2020 di € 141.252,00, così ripartiti:

COSTI del gestore COSMARI	€ 101.631,00
COSTI diretti del Comune	€ 39.872,00

CONSIDERATO che in sede di determinazione delle tariffe al costo di cui sopra va sottratto l'importo di € 252,48, relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (rimborsato dal MIUR), a norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, arrivando così a dovere coprire con le entrate tariffarie l'importo complessivo di € 140.999,52;

PRESO ATTO di uno scostamento pari ad una percentuale del 6,40% di costi maggiori per l'anno 2020 in riferimento ai costi 2019, da ripartire in 3 anni a partire dal 2021, così come stabilito dal D.L. 18 del 17/03/2020 - articolo 107, comma 5;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

RILEVATO che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale e tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, l'ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 recante "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*", è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite, adottando misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, secondo cui, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge n. 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha previsto la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale) di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni;

CONSIDERATO che per effetto dei suddetti provvedimenti di emergenza sanitaria, diverse categorie di utenza non domestica sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 e della necessità di prevenire per quanto possibili i contagi da coronavirus;

RAVVISATA la necessità di garantire misure di sostegno per le utenze non domestiche, che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;

ATTESO che, anche sulla base di quanto chiarito dall'IFEL con nota del 24 aprile 2020, avente

ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”*, si può ritenere che le riduzioni rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale. Infatti, la minor produzione di rifiuti influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata, che non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Per cui la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti;

CONSIDERATO, inoltre, che secondo la succitata nota IFEL, la previsione contenuta nel comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, non sembra rappresentare un impedimento alla previsione dell'approvazione di misure agevolative TARI con delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

RITENUTO, quindi, che il Consiglio Comunale, al fine di tenere conto della sospensione o riduzione dell'attività di diverse categorie di utenze non domestiche a ciò costrette dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, possa intervenire con misure non previste nel regolamento, stante, come detto, l'eccezionalità delle misure stesse;

RAVVISATA la necessità, per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19, di prevedere esclusivamente per l'anno 2020 per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- esenzione della quota fissa e della quota variabile sulla tariffa rifiuti per il periodo di chiusura dell'attività sia essa commerciale, artigianale, industriale o di servizi;
- applicazione di riduzione pari al 5% della quota variabile della tariffa taxa rifiuti per il periodo dell'eventuale riapertura fino al 31/12/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della I.U.C. (comprensiva della TARI);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 5 del 04.05.2020 con la quale sono state confermate per l'anno 2020, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 5, dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti - TARI - applicate nell'anno precedente;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 9 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e quale motivazione del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, così come validato dal competente Ente di Governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATO 3 Macerata di cui in allegato.
3. DI RIPARTIRE il maggior costo previsto per l'anno 2020, quantificato nella percentuale del 6,40% nei 3 anni a partire dal 2021.
4. DI PREVEDERE, per effetto dei vari provvedimenti governativi emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19, esclusivamente per l'anno 2020 per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni ed esenzioni:
 - esenzione della quota fissa e della quota variabile sulla tariffa rifiuti per il periodo di chiusura dell'attività sia essa commerciale, artigianale, industriale o di servizi;
 - applicazione di riduzione pari al 5% della quota variabile della tariffa taxa rifiuti per il periodo

dell'eventuale riapertura fino al 31/12/2020.

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi di approvare l'avviso e il relativo schema di domanda per beneficiare della riduzione/esenzione.

6. DI DARE ATTO che le minori entrate, quantificate in via presuntiva in euro 2.000,00, che si registreranno per effetto di tali riduzioni/esenzioni saranno finanziate con fondi propri comunali.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: *“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

CON 9 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 21-12-2020.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2020 E APPLICAZIONE RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA DA COVID-19.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 14-12-2020

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 14-12-2020

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 21-12-2020.

È fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0000504

Reg. n. 27

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.01.2021.

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-12-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI
